Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 12 LUGLIO 1976:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Integrazioni e rettifiche all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(8298)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in III seduta pubblica per giovedì 15 luglio 1976, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(8207)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1975.

Sostituzione di un membro di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, ufficio riscontro Poste, addì 6 aprile 1973, registro n. 22, foglio n. 9, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 28 novembre 1972-27 novembre 1976, e successive modificazioni;

Considerato che l'ing. Goffredo Bronzi, direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, membro di diritto del ripetuto Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 3 aprile 1975, con il quale è stata attribuita la reggenza dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni al dirigente superiore ing. Antonio Ascione che, in qualità di funzionario più elevato in grado, ricopriva la carica di vice-direttore dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 3 aprile 1975 il dirigente superiore ing. Antonio Ascione, reggente dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, è chiamato a far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale membro di diritto, in sostituzione dell'ing. Goffredo Bronzi, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1975

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976
Registro n. 38 Poste, foglio n. 7

(7950)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975.

Modificazione alla composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, ufficio riscontro Poste, addì 6 aprile 1973, registro n. 22, foglio n. 9, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 28 novembre 1972-27 novembre 1976, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente superiore ing. Antonio Ascione è stato chiamato a far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni in qualità di reggente dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, con il quale il dott. Ugo Monaco è stato nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, a decorrere dal 2 giugno 1975;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 23 giugno 1975, con il quale il dirigente generale ing. Antonio Ascione è stato preposto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni ed il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni fanno parte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, quali membri di diritto, del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 2 giugno 1975 il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni dott. Ugo Monaco fa parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni in sostituzione del dott. Michele Principe, dimissionario dall'impiego.

A decorrere dal 23 giugno 1975 l'ing. Antonio Ascione fa parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni in qualità di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni anziché in quella di reggente dell'Istituto medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1975

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976
Registro n. 38 Poste, foglio n. 9

(7951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975.

Sostituzione di un membro di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, ufficio riscontro Poste, addì 6 aprile 1973, registro n. 22, foglio n. 9, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 28 novembre 1972-27 novembre 1976, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telcomunicazioni ing. Antonio Ascione è stato chiamato a far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni in qualità di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'ing. Antonio Ascione, con ordinanza del direttore centrale per il personale delle poste e delle telecomunicazioni in data 6 agosto 1975, è stato collocato a riposo, a domanda, con effetto dal 1° settembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato conferito al dirigente generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici prof. Lucantonio Francesco l'incarico di dirigere, per un anno, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni fa parte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, quale membro di diritto, del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 6 ottobre 1975 e per la durata dell'incarico di cui alle premesse, il dirigente generale prof. Lucantonio Francesco, al quale è stata affidata la dirigenza dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, è chiamato a far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale membro di diritto, in sostituzione dell'ing. Antonio Ascione collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976
Registro n. 38 Poste, foglio n. 12

(7952)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1976.

Conferma del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, concernente la presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma;

Visti lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto ministeriale 15 maggio 1964, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il precedente decreto presidenziale in data 9 aprile 1971, con cui fu nominato il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e considerato che questi è scaduto di carica per compiuto periodo di nomina;

Visto l'art. 19 dello statuto sopra citato del Consorzio di credito per le opere pubbliche, il quale prevede che il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato;

Visto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'8 agosto 1975, ha deliberato, su proposta del Ministro per il tesoro, la conferma del dott. Franco Piga a presidente dei predetti istituti;

Decreta:

Il dott. Franco Piga è confermato, per un quadriennio decorrente dalla delibera del Consiglio dei Ministri citata nelle premesse, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976
Registro n. 19 Presidenza, foglio n. 398

(8184)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 232,1 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo all'anno finanziario 1976, per i settori dei trasporti, delle opere igienico-sanitarie, dell'agricoltura e dell'edilizia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, di approvazione del bilancio dello Stato che prevede all'art. 60, per l'anno 1976, lo stanziamento di lire 277,1 miliardi per il fondo anzidetto, iscritto al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 15 aprile 1976;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 5 maggio 1976, ha deliberato di destinare lire 232,1 miliardi del predetto stanziamento al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma), delle opere igienico-sanitarie, dell'agricoltura (zootecnia) e dell'edilizia, in armonia con gli indirizzi di politica economica fissati in sede nazionale;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di tale somma, i criteri riguardanti la popolazione, la superficie, il grado di disoccupazione, il tasso migratorio, il reddito regionale pro-capite e la realtà socio-economica delle regioni, con la riserva prevista per le regioni i cui territori in tutto o in parte siano compresi nelle aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno ed ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 232,1 miliardi: Trento lire 2.177 milioni, Bolzano lire 2.469 milioni, Valle d'Aosta lire 3.084,5 milioni, Piemonte lire 10.156,8 milioni, Lombardia lire 15.398,4 milioni, Veneto lire 9.673,6 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 4.514,2 milioni, Liguria lire 5.215,5 milioni, Emilia-Romagna lire 9.731,6 milioni, Toscana lire 8.583,1 milioni, Umbria lire 4.834,3 milioni, Marche lire 6.200 milioni, Lazio lire 12.056 milioni, Abruzzo lire 10.641,1 milioni, Molise lire 7.765,7 milioni, Campania lire 29.420,1 milioni, Puglia lire 22.440,7 milioni, Basilicata lire 10.261,9 milioni, Calabria lire 16.655 milioni, Sicilia lire 27.677,2 milioni, Sardegna lire 13.144,3 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della disponibilità di lire 232,1 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare con immediatezza agli interventi previsti in attuazione delle direttive di politica economica concordate con il Governo;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, dell'ammontare di lire 232,1 miliardi, iscritti nel cap. 7081 dello stato di previsione di questo Ministero, è così determinata:

Regioni e province autonome	Lire
Trento	2.177.000.000
Bolzano	2.469.000.000
Valle d'Aosta	3.084.500.000
Piemonte	10.156.800.000
Lombardia	15.398.400.000
Veneto	9.673.600.000
Friuli-Venezia Giulia	4.514.200.000
Liguria	5.215.500.000
Emilia-Romagna	9.731.600.000
Toscana	8.583.100.000
Umbria	4.834.300.000
Marche	6.200.000.000
Lazio	12.056.000.000
Abruzzo	10.641.100.000
Molise	7.765.700.000
Campania	29.420.100.000
Puglia	22.440.700.000
Basilicata	10.261.900.000
Calabria	16.655.000.000
Sicilia	27.677.200.000
Sardegna	13.144.300.000
Totale	232.100.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 232,1 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976.
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184.

(8017)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo all'anno finanziario 1976, per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, di approvazione del bilancio dello Stato, che prevede all'art. 60 per l'anno 1976, uno stanziamento per il fondo anzidetto di lire 277,1 miliardi, iscritto nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commisione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 15 aprile 1976;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 5 maggio 1976, ha deliberato di ripartire la somma di lire 30 miliardi di annualità tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per erogazione di contributi per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574 del 1965;

Visto che nella delibera del 5 maggio 1976, il C.I.P.E., ai fini della ripartizione di cui trattasi, ha assunto a base i valori relativi al completamento delle opere del programma, tenendo conto dei lavori eseguiti ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi: Trento lire 424 milioni, Bolzano lire 411 milioni, Valle d'Aosta lire 134 milioni, Piemonte lire 941 milioni, Lombardia lire 2.941 milioni, Veneto lire 3.458 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 562 milioni, Liguria lire 788 milioni, Emilia-Romagna lire 2.723 milioni, Toscana lire 2.148 milioni, Umbria lire 372 milioni, Lazio lire 4.102 milioni, Campania lire 1.164 milioni, Abruzzo lire 1.181 milioni, Molise lire 763 milioni, Puglia lire 1.953 milioni, Basilicata lire 693 milioni, Calabria lire 905 milioni, Sicilia lire 2.797 milioni, Sardegna lire 323 milioni, Marche lire 1.217 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, per l'anno finanziario 1976, per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1976, è determinata come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Piemonte	941.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 30 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976.
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 185.

(8018)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Ripartizione tra le regioni dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo all'anno finanziario 1976, per il funzionamento dei centri di servizi culturali, dei centri di servizi sociali, dei C.I.A.P.I. e dei C.A.T.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1976, che prevede lo stanziamento di lire 277,1 miliardi per il fondo anzidetto, iscritto al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 15 aprile 1976;

Viste le delibere del C.I.P.E. del 12 dicembre 1972 e del 15 marzo 1973, con le quali si è stabilito che al finanziamento dei centri interaziendali di addestramento professionale dell'industria (C.I.A.P.I.) dei centri di servizi culturali e sociali e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.), trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alle regioni meridionali in attuazione della normativa di cui al primo comma dell'art. 5 della legge n. 853 del 1971, si sarebbe provveduto con mezzi stanziati nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'11 luglio 1975, con la quale si è stabilito che la regione Piemonte, dal 1° gennaio 1975, sarebbe subentrata nelle attività e nelle funzioni amministrative della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti dell'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) e che a partire dal medesimo esercizio finanziario, per consentire il funzionamento dell'Ente stesso, si sarebbe provveduto con mezzi attinti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 5 maggio 1976, ha deliberato di destinare la somma di lire 15 miliardi al funzionamento dei centri interaziendali di addestramento professionale dell'industria (C.I.A.P.I.), dei centri di servizi culturali e sociali e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.), trasferiti alle regioni meridionali e al Piemonte;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di assumere a base della ripartizione della somma sopraindicata le somme erogate ai suddetti organismi per l'esercizio finanziario 1973 ed ha deliberato di attribuire la quota di L. 2.737.350.000 per i centri di servizi culturali, di L. 659.700.000 per i centri di servizi sociali, di L. 3.264.150.000 per i C.I.A.P.I., di lire 8.338.800.000 per i centri di assistenza tecnica in agricoltura stabilendo la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte:

per la quota di L. 2.737.350.000 per i centri di servizi culturali: Marche lire 61,375 milioni, Lazio lire 73,650 milioni, Abruzzo lire 294,602 milioni, Molise lire 61,375 milioni, Campania lire 497,149 milioni, Puglia lire 576,929 milioni, Basilicata lire 104,338 milioni, Calabria lire 429,628 milioni, Sardegna lire 288,464 milioni, Sicilia lire 349,840 milioni;

per la quota di L. 659.700.000 per i centri di servizi sociali: Campania lire 80,990 milioni, Puglia lire 80,990 milioni, Basilicata lire 53,993 milioni, Calabria lire 107,987 milioni, Sardegna lire 53,993 milioni, Sicilia lire 134,983 milioni, Piemonte lire 146,764 milioni;

per la quota di L. 3.264.150.000 per i C.I.A.P.I.: Abruzzo lire 452,749 milioni, Campania lire 877,939 milioni, Puglia lire 984,158 milioni, Calabria lire 949,304 milioni;

per la quota di L. 8.338.800.000 per i centri di assistenza tecnica in agricoltura: Marche lire 45,971 milioni, Lazio lire 561,265 milioni, Abruzzo lire 664,966 milioni, Molise lire 366,694 milioni, Campania lire 704,522 milioni, Puglia lire 861,676 milioni, Basilicata lire 414,802 milioni, Calabria lire 1.429,355 milioni, Sardegna lire 1.973,515 milioni, Sicilia lire 1.316,034 milioni;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1976;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1976, destinato al funzionamento dei Centri di servizi culturali per L. 2.737.350.000, dei centri di servizi sociali per L. 659.700.000, dei centri interaziendali per l'addestramento professionale (C.I.A.P.I.) per lire 3.264.150.000, dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.) per L. 8.338.800.000, è determinata come segue:

Regioni	Lire
Centri di servizi culturali:	
Marche	61.375.000
Lazio	73.650.000
Abruzzo	294.602.000
Molise	61.375.000
Campania	497.149.000

Regioni	Lire
Puglia	576.929.000
Basilicata	104.338.000
Calabria	429.628.000
Sardegna	288.464.000
Sicilia	349.840.000
Centri di servizi sociali:	
Campania	80.990.000
Puglia	80.990.000
Basilicata	53.993.000
Calabria	107.987.000
Sardegna	53.993.000
Sicilia	134.983.000
Piemonte	146.764.000
C.I.A.P.I.:	
Abruzzo	452.749.000
Campania	877.939.000
Puglia	984.158.000
Calabria	949.304.000
Centri di assistenza tecnica in agricoltura:	
Marche	45.971.000
Lazio	561.265.000
Abruzzo	664.966.000
Molise	366.694.000
Campania	704.522.000
Puglia	861.676.000
Basilicata	414.802.000
Calabria	1.429.355.000
Sardegna	1.973.515.000
Sicilia	1.316.034.000
Totale	15.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 15 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976.
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 186.

(8019)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1976.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini generali So.Ge.Mar. », in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Rho.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1972, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 2 dicembre 1963, 22 aprile 1968, 29 marzo 1969, 22 luglio 1969, 4 agosto 1974 e 14 ottobre 1974, con i quali la « S.p.a. Magazzini generali So.Ge.Mar. », è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Rho, frazione Lucernate, via Magenta n. 60, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 6 novembre 1974, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con l'installazione di cinque nuovi serbatoi orizzontali, fuoriterra, su selle, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 733 del 2 dicembre 1974, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Milano, trasmesso dalla predetta camera con foglio numero 65983 del 5 dicembre 1975, attestante la regolare esecuzione, in conformità del progetto a suo tempo approvato, dei lavori di costruzione dei serbatoi e delle opere accessorie in seno al complesso del magazzino generale;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La « S.p.a. Magazzini generali So.Ge.Mar », con sede in Milano, via Copernico n. 47, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Rho, frazione Lucernate, via Magenta n. 60, con cinque serbatoi orizzontali, fuoriterra su selle, ciascuno da mc 100, suddiviso in due scomparti da mc 50, contrassegnati con i numeri da 44 a 53, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti dieci scomparti da mc 50 cadauno potranno essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei serbatoi di cui sopra, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 14.000.000 (quattordicimilioni) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(7670)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Rinnovo del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799, che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia — istituito presso l'Università di Bologna — e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 6 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, che prevede la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1975, 7 agosto 1974, 16 aprile 1973 e precedenti con i quali si è proceduto alla costituzione del collegio sindacale medesimo per il triennio 1970-73;

Vista la designazione del Ministero del tesoro relativa al proprio rappresentante in seno al collegio sindacale del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del collegio sindacale medesimo;

Decreta:

Il collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è composto dai signori:

Toscano dott. Pietro, primo dirigente della ragioneria regionale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Alfieri dott. Vittorio, primo dirigente e Morichetti dott. Romanino, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

(8024)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei sali alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1972, atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta di consumo sul sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi di vendita dei sali alimentari prodotti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per adeguarli ai nuovi costi di produzione in base ad analoga proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico dei tipi di sale prodotti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, fissati col decreto ministeriale 21 dicembre 1972, sono variati come segue:

sale comune .	da L.	3.000	a L.	6.000	per q.le
sale macinato .	»	6.000	»	8.000	»
sale scelto e integrale	»	6.000	»	10.000	»
sale raffinato .	»	8.000	»	10.000	»
sale candor . .	»	12.000	»	15.000	»

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1976
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 347

(8109)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica, in Massa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica di Massa (Massa Carrara) con effetto dal 1° aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica di Massa (Massa Carrara) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «213-NA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dodici punzoni recanti il marchio di identificazione «213-NA» a suo tempo assegnato alla ditta Virgilio Giovanni, in Napoli, via S. Tommaso D'Aquino n. 33.

(7703)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «554-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «554-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Cocco Giuseppe, in Vicenza, via Camillo Franco n. 18.

(7704)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «12-RE»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ligabue Ivo, in Reggio Emilia, via Palazzolo n. 2/C, già assegnataria del marchio di identificazione «12-RE» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Reggio Emilia.

(7705)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «73-PA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati settantadue punzoni recanti il marchio di identificazione «73-PA», a suo tempo assegnato alla ditta Bonura & Cusimano S.n.c., in Palermo, via Uditora n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei ventidue analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(7706)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «110-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dieci punzoni recanti il marchio di identificazione «110-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Zoppi Arturo & Figli, in Vicenza, via Corpus Domini n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei dieci analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7707)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia veterinaria sistematica e comparata I presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino è vacante la cattedra di anatomia veterinaria sistematica e comparata I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8030)

Vacanza della prima cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano è vacante la prima cattedra di letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8027)

Vacanza delle cattedre di geometria (seconda cattedra), di impianti elettrici, di problemi speciali di meccanica, di costruzioni di macchine e di scienza delle costruzioni (quarta cattedra) presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geometria (seconda cattedra);
2) impianti elettrici;
3) problemi speciali di meccanica;
4) costruzioni di macchine;
5) scienza delle costruzioni (quarta cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8028)

Vacanza delle cattedre di geografia e di storia della filosofia nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geografia;
2) storia della filosofia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8029)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 43 Istruzione, foglio n. 139, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 19 giugno 1973 dal prof. Fernando Di Giacinto, avverso il denegato riconoscimento nel ruolo *A* del beneficio passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio conseguito nel ruolo *B*.

(7905)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 febbraio 1974 dal prof. Enrico Renzi, avverso il mancato trasferimento presso il liceo scientifico di Marino e Genzano (Roma) per l'anno scolastico 1973-74.

(7980)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 70, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti in data 22 settembre 1972 dai professori Lucio Russo, Luigi Monforti, Maria Sciacca, Aiello e Maria Rosa Gurgone, avverso la denegata riconferma nel comando negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 1971-72.

(7959)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 43 Istruzione, foglio n. 141, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 25 marzo 1974 dal prof. Aguinaldo Rossi, avverso il mancato riconoscimento da parte del provveditore agli studi di Roma del 12° aumento biennale nel parametro 535 alla data del suo collocamento a riposo ai fini della valutazione del trattamento pensionistico.

(7906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi dell'8 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,40	837,40	837,63	837,40	837,50	837,35	837 —	837,40	837,40	837,40
Dollaro canadese	864,10	864,10	863 —	864,10	864,50	864,05	863,70	864,10	864,10	864,10
Franco svizzero	337,02	337,02	336,75	337,02	337,10	337 —	337 —	337,02	337,02	337 —
Corona danese	135,91	135,91	135,90	135,91	135,90	135,90	135,93	135,91	135,91	135,90
Corona norvegese	149,62	149,62	149,65	149,62	149,65	149,60	149,53	149,62	149,62	149,60
Corona svedese	187,54	187,54	187,50	187,54	187,65	187,50	187,50	187,54	187,54	187,55
Fiorino olandese	306,55	306,55	306,50	306,55	306,65	306,50	306,45	306,55	306,55	306,55
Franco belga	21,09	21,09	21,10	21,09	21,10	21,05	21,0750	21,09	21,09	21,10
Franco francese	176,13	176,13	176,15	176,13	176,25	176,10	176,10	176,13	176,13	176,15
Lira sterlina	1506,40	1506,40	1507 —	1506,40	1506,50	1506,35	1505,85	1506,40	1506,40	1506,40
Marco germanico	324,63	324,63	324,80	324,63	324,80	324,60	324,51	324,63	324,63	324,65
Scellino austriaco	45,475	45,475	45,50	45,475	45,50	45,45	45,44	45,475	45,475	45,47
Escudo portoghese	26,71	26,71	26,70	26,71	26,65	26,70	26,70	26,71	26,71	26,70
Peseta spagnola	12,3275	12,3275	12,34	12,3275	12,33	12,30	12,3220	12,3275	12,3275	12,32
Yen giapponese	2,826	2,826	2,84	2,826	2,824	2,80	2,8250	2,826	2,826	2,82

Media dei titoli dell'8 luglio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,300
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,250
» 5 % (Città di Trieste)	89 —
» 5 % (Beni esteri)	88,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,675
» 5,50 % » » 1968-83	79,075
» 5,50 % » » 1969-84	78,925
» 6 % » » 1970-85	84,550
» 6 % » » 1971-86	79,125
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	85,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,850
» poliennali 7 % 1978	89,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,950
» » 9 % 1980	90,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1976

Valuta	
Dollaro USA	837,20
Dollaro canadese	863,90
Franco svizzero	337,01
Corona danese	135,92
Corona norvegese	149,575
Corona svedese	187,52
Fiorino olandese	306,50
Franco belga	21,082
Franco francese	176,115
Lira sterlina	1506,125
Marco germanico	324,57
Scellino austriaco	45,457
Escudo portoghese	26,705
Peseta spagnola	12,325
Yen giapponese	2,825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Caseificio Val Mastellone - Società cooperativa a r.l., in Fobello

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976 la società cooperativa Caseificio Val Mastellone - Società cooperativa a r.l., in Fobello (Vercelli), costituita per rogito dott. Giulio Cortese in data 8 settembre 1968, rep. n. 50547, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Ferraris.

(7872)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 26 Finanze, foglio n. 321, è stato respinto, perché improponibile, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dall'ispettore capo delle tasse dott. Guido Treu, avverso le decisioni della sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, rispettivamente, 21 maggio 1971 e 2 febbraio 1973.

(7981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di ampliamento della zona di produzione del formaggio « Gorgonzola ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla riunione del 6 aprile 1976, prese in esame:

l'istanza presentata dal consorzio produttori latte di Casale Monferrato (Alessandria) tendente ad ottenere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, l'ampliamento della zona di produzione del formaggio « Gorgonzola » per l'intera provincia di Alessandria o, quanto meno, a quella parte del Casalese comprendente il territorio dei comuni di:

Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po;

l'istanza presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova tendente ad ottenere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, l'ampliamento della zona di produzione del formaggio « Gorgonzola » per il territorio della provincia di Mantova situato in sinistra del fiume Po;

Considerato che le condizioni ambientali di quella parte del Casalese comprendente il territorio dei comuni sopra specificati, sono analoghe a quelle dell'attuale zona di produzione del formaggio « Gorgonzola », che i metodi di lavorazione sono quelli tradizionalmente usati e che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del formaggio ottenuto corrispondono a quelle indicate per il formaggio « Gorgonzola » nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

Considerato che le condizioni ambientali del territorio della provincia di Mantova situato in sinistra del fiume Po sono diverse da quelle esistenti nell'attuale zona di produzione del formaggio « Gorgonzola » e che, conseguentemente non sussistono neppure altri elementi a sostegno della richiesta avanzata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la richiesta avanzata dal consorzio produttori latte di Casale Monferrato (Alessandria) e di respingere la richiesta avanzata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, ha espresso il parere di includere nella zona di produzione del formaggio « Gorgonzola » il territorio dei seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di Alessandria:

Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7871)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campagnola Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1643 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 2115/1980 nella seduta del 16 giugno 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) adottato con deliberazione del consiglio comunale 31 gennaio 1975, n. 13, con esclusione della sola parte che concerne la obbligatoria esibizione di una dichiarazione della sezione comunale del consiglio zonale dei lavoratori e dei produttori agricoli, a corredo delle domande dirette ad ottenere la licenza di costruzione di manufatti nelle zone agricole, di cui al quarto comma dell'art. 27 delle norme tecniche di attuazione.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7783)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 febbraio 1976 dalla signora Bosich Maria ved. Bencich, nata a Portole (Pola) il 20 febbraio 1913, residente a Trieste - S. Croce 571, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Bosich Maria ved. Bencich è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV a V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 24 giugno 1976

Il prefetto: MOLINARI

(7874)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero dei posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie a fianco di ciascuno specificate, sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale:

1) chimica tessile e tintoria, analisi e composizione dei tessuti, tecnologia tessile e laboratorio negli istituti d'istruzione secondaria: un posto;

2) matematica e fisica negli istituti d'istruzione secondaria: un posto.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare ai concorsi il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di prima e seconda categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

2) professori dei ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

3) impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data e luogo di nascita;

b) la laurea di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università e l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma dei candidati apposta in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, in cinque copie, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

I candidati che partecipano ad ambedue i concorsi possono allegare la richiesta documentazione in originale e le pubblicazioni di cui al seguente art. 5 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nell'altra, a cui allegheranno copia in carta semplice dei documenti stessi.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « concorso a . . . . (indicare il numero) post . . di dirigente superiore, ispettore centrale per . . . . . (indicare la materia o il gruppo di materie per il quale si chiede di partecipare) ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate con decreti ministeriali, saranno composte da tre docenti universitari, da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei quali uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi amministrativi ed uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Le commissioni medesime stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentadue punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta le commisisoni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sara data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate dalle commissioni giudicatrici secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al l'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 351

(7974)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975, col quale le segreterie dei comuni di Bra (Cuneo) e Albignasego (Padova) sono state depennate dal novero delle sedi messe a concorso in conseguenza del richiamo in servizio dei rispettivi titolari in applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1975, col quale è stata stralciata dalle sedi a concorso la segreteria del comune di Montalbano Ionico a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 27 luglio 1974, in merito alla assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso, per titoli ed esami, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 5 luglio 1976:

1) Federici Glauco: Verbania (Novara);
2) Gotelli Giorgio: Alassio (Savona);
3) Racalbuto Giovanni: Savignano sul Rubicone (Forlì);
4) Pecora Vito: Rieti (comune);
5) La Rocca Pietro: Galliate (Novara);
6) Gambassi Enrico: S. Giuliano Terme (Pisa);
7) Favaro Luigi: Paese (Treviso);
8) Serraglio Giovanni: Eraclea (Venezia);
9) Brun Flavio: Montecchio Maggiore (Vicenza);
10) Franco Vincenzo: Sorrento (Napoli);
11) Gambaccini Aldo: S. Croce sull'Arno (Pisa);
12) Ferraro Luigi: Finale Ligure (Savona);
13) Muzzi Vitantonio: Pontassieve (Firenze);
14) Piazza Antonio Aldo: Erice (Trapani);
15) Albanese Giuseppe: Capannori (Lucca);
16) Galassi Pier Luigi: Imola (Bologna);
17) Melandri Eligio: Fidenza (Parma);
18) D'Andrea Gustavo: Dolo (Venezia);
19) Panebianco Antonio: Cetraro (Cosenza);
20) Gervasoni Giuliano: Castel San Giovanni (Piacenza);
21) Piterà Francesco: Pinerolo (Torino);
22) Romagnoli Giancarlo: Castiglion Fiorentino (Arezzo);
23) Lovisa Giorgio: Cordenons (Pordenone);
24) Trivelloni Alberto: Albano Laziane (Roma);
25) Bove Mauro: Corato (Bari);
26) Fara Salvatore A.G.: Cesenatico (Forlì);
27) Avolio Raffaele: Schio (Vicenza);
28) Nieddu Tullio: Selvazzano Dentro (Padova);
29) Pisauro Donato Eligio: Pietrasanta (Lucca);
30) Inserilli Michelangelo: Adrano (Catania);
31) Carollo Antonio: Villabate (Palermo);
32) Di Stasi Pasquale: Montecorvino Rovella (Salerno);
33) Sensi Fernando: Alcamo (Trapani);
34) Lentini Vincenzo: Cattolica (Forlì);
35) Lauria Rocco: Nocera Inferiore (Salerno);
36) Caldarella Antonino Paolo: Manfredonia (Foggia);
37) Durante Antonio: Castelfranco Veneto (Treviso);
38) Fiornovelli Gian Franco: Volterra (Pisa);
39) Diamante Flavio: Cervia (Ravenna);
40) Conti Spartaco: Comacchio (Ferrara);
41) Bartolomeo Raffaele: Piove di Sacco (Padova);
42) Mancini Lucio: Cusano Milanino (Milano);
43) Bossi Giuseppe: Aosta (comune);
44) Gaffodio Fulvio: Moncalieri (Torino);
45) Mangiapane Antonino: Giarre (Catania);
46) Campinoti Nelio: Piombino (Livorno);
47) Vivaldi Giuseppe: Saluzzo (Cuneo);
48) Lazetera Giovanni: Vasto (Chieti);
49) Vista Carlo: Narni (Terni);
50) Brusati Pietro: Domodossola (Novara);
51) Taglioni Giovanni: Magione (Perugia);
52) Pazzaglia Marco Agostino: Senigallia (Ancona);
53) Malandra Antonio: Lanciano (Chieti);
54) Bertoni Angelo: Bagnolo Mella (Brescia);
55) Nardone Luigi: Melito di Napoli (Napoli);
56) Rizzo Guido: Gallarate (Varese);
57) Obbisò Pietro: Campobello di Mazara (Trapani);
58) Raimondo Valerio: Loano (Savona);
59) Fabbro Raffaello: Monfalcone (Gorizia);
60) Rossini Michele: Sala Consilina (Salerno);
61) Morena Alfredo: Roncade (Treviso);
62) Coniglione Sebastiano: Mogliano Veneto (Treviso);
63) Faedda Antonio: Villacidro (Cagliari);
64) Di Carlo Benito: Termoli (Campobasso);
65) Pretolani Michele: Lugo (Ravenna);
66) Caleffi Esterino: Desenzano (Brescia);
67) Girardi Filippo: Locorotondo (Bari);
68) Fisicaro Antonino: Mazara del Vallo (Trapani);
69) Aloigi Luciano: Greve (Firenze);
70) Torella Michele: Limbiate (Milano);
71) Contini Graziano: Guspini (Cagliari);
72) Tescaroli Nereo: Adria (Rovigo);
73) Fiorini Lorenzo: Campiglia Marittima (Livorno);
74) Nasuti Antonio: Monte Sant'Angelo (Foggia);
75) Galatro Vittorio: Casoria (Napoli);
76) Roberti Aroldo: Urbino (Pesaro Urbino);
77) Maggio Benito Lorenzo: Beinasco (Torino);
78) Magnani Giovanni: Massarosa (Lucca);
79) Bianco Antonio: Fagnano Olona (Varese);
80) Campagnari Gustavo: Castiglione delle Stiviere (Mantova;
81) Incandela Francesco: Paderno Dugnano (Milano);
82) Manoli Placido: Belpasso (Catania);
83) Dall'Aglio Nico: Francavilla Fontana (Brindisi);
84) Fonte Eliseo: Enna (comune);
85) Pipia Giuseppe: Rivarolo Canavese (Torino);
86) Barile Francesco: Castelfiorentino (Firenze);
87) Pizzella Vincenzo: Pompei (Napoli);
88) Carbone Amato Pietro: Cons. Vado Ligure Bergeggi (Savona);
89) Barbieri Giuseppe: Vimercate (Milano);
90) Masuelli Francesco: Casale Monferrato (Alessandria);
91) Franceschini Aldo Maria: Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);
92) Ciraulo Giorgio: Frosinone (comune);
93) Domina Mariano: Albissola Superiore (Savona);
94) Tennirelli Luigi: Omegna (Novara);
95) Sagrini Abo: Medicina (Bologna);
96) Calasso Mario: Monteroni di Lecce (Lecce);
97) Capuano Rosario: Orvieto (Terni);
98) Pedroli Alberto: Casalpusterlengo (Milano);
99) Serranti Vittorio: Rho (Milano);
100) Solimando Antonio: Alatri (Frosinone);
101) Lentini Graziano: Molfetta (Bari);
102) Dalle Giovanni Battista: Nichelino (Torino);
103) Di Massa Pelino: Campobello di Licata (Agrigento);
104) Zamponi Ugo: Potenza Picena (Macerata);
105) Carosso Germano: Mortara (Pavia);
106) Monaco Teodoro: San Giovanni in Persiceto (Bologna);
107) Guerra Michele: Ortanova (Foggia);
108) Nigri Mario: Canosa di Puglia (Bari);
109) Salvatore Fausto: Iesolo (Venezia);
110) Nucci Felice: Colleferro (Roma);
111) Iacopino Giuseppe: Fabriano (Ancona);
112) Giugno Domenico: Recanati (Macerata);
113) Caldarella Nicolò: San Giovanni in Valdarno (Arezzo);
114) Sartori Bruno: San Stino di Livenza (Venezia);
115) Cavini Benito: Ostuni (Brindisi);
116) Cerretti Ernesto: Sondrio (comune);
117) Degioanni Andrea: Stradella (Pavia);
118) Luzzi Francesco: Boscoreale (Napoli);
119) Pensa Pietro: Cesano Boscone (Milano);
120) Scherillo Antonio: Marano di Napoli (Napoli);

121) Gritti Giuseppe: Dalmine (Bergamo);
122) Pifferi Francesco: Sassuolo (Modena);
123) Allione Giacomo Vittorio: Bollate (Milano);
124) Sartori Roberto: Crema (Cremona);
125) Liotta Calogero: Montepulciano (Siena);
126) Altamura Pietro: Palo del Colle (Bari);
127) Cortazzo Gennaro: Colle di Val d'Elsa (Siena);
128) Macchiarola Francesco: Aulla (Massa Carrara);
129) Grisafi Francesco: Sciacca (Agrigento);
130) Novelli Roberto: Grottaglie (Taranto);
131) Longo Luigi: Amantea (Cosenza);
132) Panetta Paolo: Monsummano Terme (Pistoia);
133) Banterle Mario: Lodi (Milano);
134) Brusa Pierantonio: Saronno (Varese);
135) Velardita Francesco Saverio: Crotone (Catanzaro);
136) Puglisi Domenico: Biancavilla (Catania);
137) Bisco Luigi: Porto Tolle (Rovigo);
138) Candura Giuseppe: Serravezza (Lucca);
139) La Salandra Domenico: Margherita di Savoia (Foggia);
140) Di Tella Antonio: Argenta (Ferrara);
141) Lombardo Ignazio: Tortorici (Messina);
142) Duso Gino: Caorle (Venezia);
143) Colangelo Salvatore: Polignano a Mare (Bari);
144) Tulumello Vincenzo: Vinci (Firenze);
145) Caporaso Alessio: Gragnano (Napoli);
146) Carpentiere Michelangelo: Poggiomarino (Napoli);
147) Capursi Giovanni: Novate Milanese (Milano);
148) Barbara Francesco: Gravina di Puglia (Bari);
149) Tesè Francesco: Naro (Agrigento);
150) Ventrella Vincenzo: Vieste (Foggia);
151) Ruggieri Antonio: Magenta (Milano);
152) Ludovici Giovanni: Boscotrecase (Napoli);
153) Scaramuzzino Salvatore: Villa San Giovanni (Reggio Calabria);
154) Ciurcina Rosario: Frattamaggiore (Napoli);
155) La Rocca Natale: Lipari (Messina);
156) Bertolina Roberto: Sesto Calende (Varese);
157) Chittaro Mario: Latisana (Udine);
158) Bogliari Siro: Noto (Siracusa);
159) Aprile Michelangelo: Rosolini (Siracusa);
160) Bellocco Salvatore: Ceccano (Frosinone);
161) Gobbi Aldo: Niscemi (Caltanissetta);
162) Campesato Pietro: Pachino (Siracusa);
163) Carniel Gabriele: Muggia (Trieste);
164) Mondelli Vito: Adelfia (Bari);
165) Nardelli Antonio: Fasano (Brindisi);
166) Calabrò Nicola: Roccastrada (Grosseto);
167) Mascolo Guglielmo: Martellago (Venezia);
168) Cappello Fulvio: Mondragone (Caserta);
169) Sarti Bruno: Crevalcore (Bologna);
170) Bini Palmiro: Barga (Lucca);
171) Portaro Raffaele: Albino (Bergamo);
172) Servili Valerio: Piazza Armerina (Enna);
173) Carbone Giuseppe: Seveso (Milano);
174) Portonato Sergio: Acri (Cosenza);
175) Pavonelli Giuseppe: Venosa (Potenza);
176) Zarcone Vincenzo: Cassano d'Adda (Milano);
177) Busillo Giovanni: Cervinara (Avellino);
178) Sargenti Antonio: Corridonia (Macerata);
179) Ferrazzano Giuseppe: Sant'Antonio Abate (Napoli);
180) Scarrocchia Geminiano: San Vito dei Normanni (Brindisi);
181) Marino Angelo: Pontremoli (Massa Carrara);
182) Restifo Nicolino: Garbagnate Milanese (Milano);
183) Carlomagno Michele: Martina Franca (Taranto);
184) Piemontese Arnaldo: Broni (Pavia);
185) Zambelli Carlo Jacopo: Sannicandro Garganico (Foggia);
186) Aimar Giuseppe: Rosarno (Reggio Calabria);
187) Rinalducci Pietro: Fossombrone (Pesaro Urbino);
188) Ilardo Rosario: Castelbuono (Palermo);
189) Zanzucchi Benito: Cassano allo Ionio (Cosenza);
190) Baldini Ettore: Ginosa (Taranto);
191) Frabotta Alberto: Marcianise (Caserta);
192) Sclavi Domenico: San Donato Milanese (Milano);
193) Maccapani Renzo: Bovisio Masciago (Milano);
194) Francioli Elvezio: Pero (Milano);
195) Castellaneta Nicola: Acquaviva delle Fonti (Bari);
196) Calì Francesco: Floridia (Siracusa);
197) Manzo Raffaele: Canegrate (Milano);
198) Bassignana Italo: Codigoro (Ferrara);
199) Maiorana Calogero: Mazzarino (Caltanissetta);
200) Di Stefano Dino: Procida (Napoli);
201) Bove Romano: Bitonto (Bari);
202) Filice Francesco: Rossano (Cosenza);
203) Bolzoni Ormisda: Caravaggio (Bergamo);
204) Miliani Giovanni: Pisticci (Matera);
205) Agnolin Nello: Tolmezzo (Udine);
206) Alvino Giorgio: Leonforte (Enna);
207) Dell'Utri Salvatore: Canicattì (Agrigento);
208) Matarese Francesco: Giugliano in Campania (Napoli);
209) Cassi Gian Carlo: Riesi (Caltanissetta);
210) Di Vincenzo Geremia: Fivizzano (Massa Carrara);
211) Folie Cristiano: Mottola (Taranto);
212) Moccaldi Vittorio: Castellaneta (Taranto);
213) Di Vita Mario Carmelo: Scicli (Ragusa);
214) Bascetta Michelangelo: Modica (Ragusa);
215) Catania Vincenzo: Bronte (Catania);
216) Di Gregorio Filippo (n. 19-2-1925): Gruno Nevano (Napoli);
217) Di Caro Sebastiano: Campi Salentina (Lecce);
218) Licata Giovanni Antonio: Monopoli (Bari);
219) Minelli Elio: Sava (Taranto);
220) Di Lella Domenico: Saviano (Napoli);
221) Montrone Giuseppe: Ravanusa (Agrigento);
222) De Gennaro Luigi: Cardito (Napoli);
223) Dragotto Antonino: Caltagirone (Catania);
224) Catalano Giovanni: San Pietro Vernotico (Brindisi);
225) Donato Antonino: Francoforte (Siracusa);
226) Mingolla Aldo: Barrafranca (Enna);
227) Tallarida Giuseppe: Locri (Reggio Calabria);
228) Fronsaglia Umberto: Apricena (Foggia);
229) Tangari Francesco: Grammichele (Catania);
230) Benevole Romano: Pozzallo (Ragusa);
231) De Ianossi Libero: Paceco (Trapani);
232) Slongo Roberto: Rionero in Vulture (Potenza);
233) Trabucco Alberto: Lavello (Potenza);
234) Petrocelli Vincenzo: Lauria (Potenza);
235) Riili Giuseppe: Partinico (Palermo);
236) Sannicandro Francesco: Grumo Appula (Bari);
237) Pollini Franco: Carovigno (Brindisi);
238) Scordari Nicola: Leverano (Lecce);
239) Lonardi Fabrizio: Fiorano Modenese (Modena);
240) Alba Calogero: Porto Empedocle (Agrigento);
241) Bertieri Silvano: Laterza Taranto);
242) Giraldi Osvaldo: Carlentini (Siracusa);
243) Parise Marcellino: Agira (Enna);
244) Conte Nicola: San Giovanni Rotondo (Foggia);
245) La Candia Michele: Corleone (Palermo);
246) Ciorciari Sabino: Veglie (Lecce);
247) Maltese Girolamo Giovanni: Castelvetrano (Trapani);
248) Tosti Wladimiro: Casal di Principe (Caserta);
249) Giraldo Mario: Bernalda (Matera);
250) Martines Franco: Tricase (Lecce);
251) Mangione Ezio: Pietraperzia (Enna);
252) Bolognesi Vittorio: Bondeno (Ferrara);
253) Galvagno Ermanno: Troina (Enna);
254) Di Domenica Vittorio: Avigliano (Potenza);
255) Cafardi Severino: Petilia Policastro (Catanzaro);
256) Maggio Vincenzo: Casamassima (Bari);
257) Cortesi Pietro: Carmiano (Lecce);
258) Carlin Luigi: Caulonia (Reggio Calabria);
259) Possenti Marcello: Ganci (Palermo);
260) Giacalone Giacomo: Salemi (Trapani).

I predetti candidati, eccettuati i dottori Galassi Pier Luigi, Pazzaglia Mario Agostino e Aprile Michelangelo, sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe a decorrere dal 5 luglio 1976.

La nomina dei sopraindicati tre candidati, ammessi al concorso con riserva, è sospesa sino all'esito dei ricorsi dagli stessi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e i prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(7710)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Trento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1800/1.15.4 del 15 maggio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rovereto;
Visto il proprio decreto n. 4675/1.15.4 del 15 gennaio 1976, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 1800/1.15.4 del 15 settembre 1975, di ammissione dei candidati al predetto concorso;
Visti i verbali di esami redatti dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rovereto:

Rigobello Francesco punti 181,375 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, agli atti di quest'ufficio, della provincia autonoma e del comune di Rovereto.

Trento, addì 25 giugno 1976

Il medico provinciale: RICCAMBONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 924/1.15.4, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rovereto;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del predetto concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Decreta:

Il dott. Francesco Rigobello è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rovereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della provincia autonoma e del comune interessato.

Trento, addì 25 giugno 1976

Il medico provinciale: RICCAMBONI

(7988)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 2190 dell'8 giugno 1976, con il quale, a seguito di rinunzie, sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte mediche, vacanti nella provincia al 30 novembre 1974;
Viste le rinuncie esplicitamente pervenute e quelle concretatesi per la decorrenza dei termini di legge fissati;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Per effetto delle rinunzie espresse o concretatesi per la decorrenza dei termini di legge, i sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede, a fianco di ciascuno indicata:

Carosi Giancarlo, Ferentino, 2ª condotta;
Rosa Ulderico, S. Donato Val di Comino, condotta unica;
Carta Giorgio, Trevi nel Lazio, condotta unica;
Dell'Aia Vincenzo, Colfelice, condotta unica;
Condorelli Filippo, S. Ambrogio sul Garigliano, condotta unica;
Castrillo Corrado, Belmonte Castello, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Ferentino, S. Donato Val di Comino, Trevi nel Lazio, Colfelice, S. Ambrogio sul Garigliano e Belmonte Castello, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 30 giugno 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

(7989)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto capo del servizio centro trasfusionale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso (disciplina equivalente: chirurgia generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(7733)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(7995)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso ad un posto di primario della sezione autonoma di oncologia ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della sezione autonoma di oncologia ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Potenza.

(7999)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(7997)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di chirurgia plastica-ustionati

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di chirurgia plastica-ustionati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(8001)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

sei posti di assistente di psichiatria;
un posto di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(8160)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio trasfusionale annesso all'insegnamento universitario di genetica medica;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(7996)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale annessa all'insegnamento universitario di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

un posto di assistente della divisione di medicina generale annessa all'insegnamento universitario di patologia speciale medica e metodologia clinica (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(8108)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto chirurgo;
due posti di aiuto fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(8002)

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

I bandi di concorso ad un posto di aiuto chirurgo e ad un posto di aiuto fisioterapista, di cui agli avvisi pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975 e n. 60 del 5 marzo 1976, sono revocati.

(8003)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1976, n. **31.**

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, recante « Concessione di contributi in conto capitale ai comuni ed ai loro consorzi, nonchè alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il quinto comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: « Sono ammessi al contributo i comuni con popolazione inferiore ai 65 mila abitanti ».

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: « La spesa preventiva può comprendere gli oneri occorrenti per l'impianto dell'ufficio urbanistico comunale o intercomunale, oltrechè per gli incarichi, le consulenze e le indagini preliminari, sulla base di parametri che saranno fissati con deliberazione della giunta regionale ».

L'ultimo comma del predetto art. 3 è sostituito dal seguente: « In sede di prima applicazione saranno considerate per il 1975 le domande trasmesse entro il 31 dicembre 1975 e per il 1976 le domande trasmesse entro il 30 giugno 1976 ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente: « Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo art. 6, la giunta regionale delibera la concessione del contributo a favore dei comuni ammessi a beneficio con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile ».

Il terzo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: « L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nella seguente misura:

1) con acconti fino alla concorrenza del 50 % del contributo concesso, da erogare sulla base di stati di avanzamento degli studi, nel periodo di formazione del piano, prima della data di trasmissione dello strumento urbanistico all'assessorato alla pianificazione e gestione urbanistica per la prescritta istruttoria;

2) fino alla concorrenza del residuale 50 % del contributo concesso, quando lo strumento urbanistico sarà stato approvato con decreto del presidente della giunta regionale ».

Art. 2.

La concessione di contributi per l'impianto degli uffici urbanistici intercomunali di cui all'art. 1 è subordinata alla creazione del consorzio fra i comuni interessati alla redazione del piano regolatore intercomunale.

Per il funzionamento di detti uffici deve essere utilizzato personale comandato o distaccato dalle amministrazioni comunali o da quelle provinciali.

Dopo la costituzione degli organi comprensoriali a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, l'erogazione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo sarà subordinata alla definizione dei rapporti tra gli uffici intercomunali e gli organi comprensoriali.

Nelle sedi di comprensorio l'ufficio urbanistico intercomunale fa parte delle strutture del comprensorio.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, è autorizzata una ulteriore spesa di 1 miliardo per l'anno finanziario 1976 e di 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978.

All'onere per l'anno 1976 si provvede per 300 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1975, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, per 700 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1976. Lo stanziamento del cap. 1105 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente aumentato da 100 milioni a 1.100 milioni.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1977 e nel bilancio dell'anno finanziario 1978 il cap. 1105 della spesa sarà iscritto con lo stanziamento di 800 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 giugno 1976

VIGLIONE

(7483)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. **22.**

Istituzione del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *dell'*11 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna promuove interventi ai fini della procreazione libera e responsabile, della difesa generalizzata della gravidanza, della prevenzione della mortalità e della morbosità perinatale e infantile e della riabilitazione dei bambini con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, della tutela sanitaria e sociale dell'infanzia e dei minori, anche in riferimento alle patologie dell'età scolastica, nonchè della tutela sanitaria e sociale della coppia e della famiglia.

Per la realizzazione dei suddetti fini, i consorzi per i servizi sanitari e sociali provvedono alla istituzione e alla gestione del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia. Detto servizio si articola negli interventi previsti dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405 e negli altri interventi specificatamente rivolti alla tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva.

Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma si provvede secondo le disposizioni della presente legge e di successive leggi regionali che, in particolare, detteranno norme in ordine agli interventi finalizzati alla soluzione della problematica dell'età evolutiva.

Art. 2.

Interventi

Gli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, nell'ambito di efficacia della presente legge, sono in particolare:

a) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza preconcezionale al singolo, alla coppia e alla famiglia per la preparazione alla procreazione libera e responsabile;

b) l'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi interpersonali, nelle loro implicazioni di carattere psicologico, sanitario e sociale, alla problematica minorile e in particolare agli affidamenti pre-adottivi e alla adozione;

c) l'assistenza psicologica e sociale ai minori in relazione ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia;

d) l'informazione sui problemi della sessualità, la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, sulle condizioni per il loro impiego e sulle loro implicazioni di ordine sanitario e psicologico;

e) l'assistenza medica, psicologica e sociale alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;

f) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione libera e responsabile;

g) la prevenzione e la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

h) la consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie;

i) la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e minorili;

l) l'assistenza sanitaria e sociale alla gestante e la tutela del prodotto del concepimento;

m) l'assistenza sanitaria e sociale alla madre e al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce delle malattie, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

n) la vaccinazione contro la rosolia.

Gli interventi di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose e della integrità fisica degli utenti, garantendo il diritto alla riservatezza e metodologie fondate sulla piena considerazione della persona e del suo ambiente. Tali interventi devono essere altresì finalizzati a migliorare l'educazione sanitaria della popolazione e a promuoverne la crescita culturale.

Il servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia deve attuare la collaborazione con gli organismi scolastici e con quelli giudiziari, in particolare con il tribunale dei minorenni.

Il servizio deve altresì attuare la collaborazione con l'insieme delle strutture sociali e sanitarie del territorio e con i centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai fini della lotta contro la droga e del recupero sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 3.

Servizio consultoriale familiare

Il servizio consultoriale familiare, quale articolazione specifica del complesso dei servizi per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità della infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, opera per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e dalla presente legge e, in particolare, per attuare gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del precedente art. 2, primo comma.

I consorzi per i servizi sanitari e sociali garantiscono, sul territorio di competenza, il servizio consultoriale familiare istituendo e gestendo consultori familiari pubblici. Possono altresì stipulare convenzioni a norma dell'art. 5.

I cittadini possono rivolgersi a servizi consultoriali familiari situati anche in consorzi diversi da quelli in cui risiedono.

Servizi consultoriali familiari possono essere altresì istituiti da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenzali senza scopo di lucro, previa autorizzazione dalla giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare regionale, sentito il comitato direttivo del consorzio per i servizi sanitari e sociali.

Il consorzio per i servizi sanitari e sociali, nell'elaborazione della propria programmazione, sente anche il parere dei consultori autorizzati ai sensi del presente articolo.

L'autorizzazione deve essere concessa dopo aver accertato che i servizi consultoriali familiari siano dotati di personale e di attrezzature idonee a realizzare gli obiettivi indicati dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e, in particolare, del presente articolo. I consultori pubblici, convenzionati e autorizzati per gli esami di laboratorio, radiologici e per ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

L'attività dei consultori, autorizzati a norma del precedente comma, è soggetta a vigilanza, oltre che della giunta regionale, anche del competente consorzio per i servizi sanitari e sociali, il quale, in caso di gravi carenze nel funzionamento dei servizi o per il venir meno delle condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, può proporre la revoca dell'autorizzazione stessa alla giunta regionale, la quale procede previa diffida e sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.

Operatori dei servizi consultoriali familiari

I servizi consultoriali familiari devono disporre di una équipe multidisciplinare che opera con una metodologia di lavoro di gruppo composta almeno da un medico, da un laureato o uno specializzato in psicologia e da un assistente sociale; possono farne parte altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'attuazione globale delle finalità del servizio.

Gli operatori devono inoltre essere in possesso, ove prescritto, dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 5.

Convenzioni

Al fine di favorire il più ampio sviluppo di esperienze e di moduli operativi nell'area d'intervento dei consultori e per assicurare in maniera completa ed articolata l'erogazione del servizio, i consorzi per i servizi sanitari e sociali possono convenzionarsi con i consultori autorizzati ai sensi del precedente art. 3.

La Regione può stipulare convenzioni con istituzioni, enti pubblici e privati, regolarmente autorizzati, che gestiscono un servizio consultoriale di elevata e comprovata qualificazione e specializzazione, per favorire avviate sperimentazioni di nuove metodologie e forme di intervento dei servizi consultoriali familiari, aventi una rilevanza di interesse regionale. La convenzione è stipulata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Le convenzioni di cui al primo e secondo comma debbono in ogni caso prevedere:

a) il programma degli interventi che il servizio intende svolgere;

b) le forme di vigilanza da parte dell'ente pubblico territoriale sulla gestione del servizio;

c) le forme di partecipazione, conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 16;

d) gli strumenti per accertare il numero degli utenti e degli interventi effettuati;

e) la pubblicità dei bilanci;

f) l'impegno a far frequentare agli operatori che compongono l'équipe i corsi di qualificazione di cui all'art. 14;

g) le modalità per avvalersi delle strutture sanitarie territoriali dei consorzi sanitari e sociali.

Ai soggetti che gestiscono in forma convenzionata servizi consultoriali è concesso dall'ente che stipula la convenzione un contributo annuo il cui ammontare è stabilito nella convenzione stessa.

I consultori convenzionati sono soggetti alle forme di controllo previste dalla presente legge per i consultori istituiti dai consorzi e devono erogare tutte le prestazioni secondo le richieste degli utenti nei termini previsti dal primo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

Assistenza alla gestante

L'assistenza sanitaria e sociale alla gestante si articola in:

educazione sanitaria individuale e collettiva relativa: allo igiene e alla dietetica della gravidanza; ai più noti fattori nocivi in gravidanza per la salute della donna e del prodotto del concepimento;

informazione e assistenza relativa ai rapporti esistenti tra gravidanza e ambiente familiare;

preparazione psicofisica al parto;

assistenza igienico-sanitaria e sociale alla gestante nell'ambiente di lavoro in collaborazione con il servizio di igiene e medicina del lavoro;

individuazione precoce e assistenza delle gravidanze a rischio;

diagnosi precoce delle malattie e anomalie fetali e neonatali.

Per gli interventi suddetti i consorzi per i servizi sanitari e sociali provvedono a dotare ogni gestante di una «scheda ostetrica» che preveda: i fondamentali parametri socio-economici della famiglia; i dati anamnestici lavorativi, sanitari e

ostetrici della donna; la valutazione del rischio anamnestico; la valutazione del rischio attuale rilevabile attraverso un preciso calendario di controlli clinici, di laboratorio e strumentali; l'esito delle gravidanze.

La Regione, sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma, definisce e trasmette ai consorzi, con le opportune direttive, la scheda ostetrica-tipo da adottare.

I consorzi garantiscono alla gestante, tramite il coordinato utilizzo di tutte le strutture sanitarie esistenti nel territorio, le prestazioni necessarie al continuo aggiornamento della scheda ostetrica; a tal fine stabiliscono le opportune intese con gli istituti preposti affinchè le gestanti possano avvalersi dei diritti previsti dai vigenti ordinamenti degli enti mutuo-assistenziali.

Il piano regionale ospedaliero promuove il riassetto dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici secondo l'obiettivo di garantire per ogni consorzio una unità funzionale corrispondente al fabbisogno ostetrico e pediatrico di base e di realizzare, su livelli territoriali più ampi, almeno un'unità di più alta qualificazione verso cui debbono essere indirizzate le gravidanze a più elevato rischio.

La Regione emana direttive al fine di una uniforme classificazione del rischio ostetrico.

Art. 7.

Prevenzione della malattia emolitica del neonato

Nell'ambito degli interventi per l'assistenza sanitaria e sociale alla gestante, è inclusa la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità Rh (Men-Rh).

La determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh della gestante e del partner, la eventuale ricerca, identificazione e titolazione degli anticorpi nel siero della gestante, sono compiti del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, il quale li svolge secondo i tempi previsti dalla scheda ostetrica e avvalendosi delle opportune intese di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Tutte le donne Rh (D) negativo, entro settantadue ore dal parto di un feto Rh (D) positivo, o di un feto morto non tipizzabile o di una gravidanza ectopica o di un aborto, previo controllo sierologico che escluda la isoimmunizzazione Rh in atto e previo loro assenso scritto, sono sottoposte a trattamento profilattico mediante somministrazione di immunoglobulina umana anti-D, di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.

Sulla scheda ostetrica e sulla cartella clinica di ricovero sono indicati la data e l'ora della somministrazione, la dose, il tipo ed il lotto delle immunoglobuline impiegate.

Le madri sottoposte a immunoprofilassi anti-D debbono essere controllate dal servizio del consorzio, per la ricerca di eventuali anticorpi, tra centocinquanta e centottanta giorni dal trattamento profilattico.

Le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e postnatali della Men-Rh e le indagini relative alla immunoprofilassi debbono essere effettuate presso i centri trasfusionali, i laboratori di indagini chimico-cliniche che ne abbiano le specifiche competenze e i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Il trattamento immunoprofilattico compete agli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna e alle case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica.

Art. 8.

Diagnosi neonatale di alcune enzimopatie ereditarie della mucoviscidosi e delle minorazioni dell'udito

In riferimento agli interventi di cui alla lettera *m*) dell'art. 2 e in particolare ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della fenilchetonuria, dell'istidinemia, della galattosemia, della leucinosi e dell'omocistinuria, ed altre eventuali enzimopatie precocemente diagnosticabili e suscettibili di trattamento, tutti i nati vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà, a prelievo ematico da praticarsi alla quinta giornata di vita o comunque non prima del quarto giorno dall'inizio dell'alimentazione e, in ogni caso, prima della dimissione del bambino dall'ospedale.

All'esecuzione del prelievo ematico sono tenuti gli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna o le case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica o i consorzi per i servizi sanitari e sociali, per i parti a domicilio.

L'esecuzione del prelievo deve essere registrata sulla scheda ostetrica tra le notizie relative all'esito della gravidanza a cura del servizio che lo effettua.

Gli istituti, di cui al secondo comma del presente articolo, debbono immediatamente inviare il campione di sangue prelevato a uno dei laboratori indicati a questo fine dalla Regione.

Il laboratorio ha il compito di interpretare i risultati degli esami eseguiti, di giudicare sulla necessità o meno della loro eventuale ripetizione.

Gli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna e le case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica, ai fini della diagnosi precoce della mucoviscidosi (fibrosi cistica) e della prevenzione delle sue complicanze, eseguono le ricerche dell'albumina nel primo meconio e comunque sul meconio emesso non oltre le prime ventiquattro ore di vita o altri eventuali test specifici.

I risultati ottenuti ai sensi dei commi precedenti e le eventuali indicazioni terapeutiche sono trasmessi al consorzio di competenza che provvede a registrarli sulla «scheda pediatrica» di cui al successivo art. 9 e a comunicarli ai soggetti esercenti la potestà sul neonato.

Nel caso di mucoviscidosi, la giunta regionale provvede all'assegnazione di un contributo «una tantum» di L. 300.000 alle famiglie che dimostrino di aver acquistato l'attrezzatura necessaria alla specifica terapia, previo impegno di cederla gratuitamente al consorzio socio-sanitario competente quando venga meno la necessità d'uso. L'ammontare del contributo potrà essere modificato con deliberazione della giunta regionale, qualora il costo delle attrezzature subisca ragguardevoli variazioni.

Nel caso di malattie congenite del metabolismo e di mucoviscidosi, la giunta regionale assegna altresì contributi annuali nella misura massima di L. 500.000, a favore delle famiglie bisognose, sentito il parere del consorzio socio-sanitario competente, per l'acquisto di prodotti necessari alla terapia, che non siano già a completo carico degli enti mutualistici ed assistenziali.

La Regione promuove, a partire dagli ospedali che dispongono delle strutture per l'assistenza alle gravidanze e ai neonati a rischio, la istituzione di servizi di audiometria neonatale per la diagnosi precoce delle minorazioni dell'udito.

Art. 9.

Assistenza alla prima infanzia

La tutela sanitaria e sociale della prima infanzia si articola, inoltre, in interventi atti ad assicurare:

l'assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato;

il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino;

la diagnosi precoce, la rieducazione funzionale e l'integrazione sociale degli handicappati;

le vaccinazioni dell'obbligo ed altre eventuali;

i servizi integrativi della famiglia;

i servizi sostitutivi della famiglia nel caso di bambini esposti o in stato di abbandono e in attesa di affidamento o adozione;

l'educazione sanitaria individuale e collettiva relativa allo igiene e alla dietetica della prima infanzia, alla prevenzione degli incidenti domestici, allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita.

Il controllo dello sviluppo del bambino si attua con interventi domiciliari, ambulatoriali, nell'asilo-nido, nelle altre strutture sociali per l'infanzia attraverso i servizi territoriali dei consorzi.

A tali fini il consorzio provvede a dotare ogni bambino di una «scheda pediatrica» che preveda: i dati neonatali desunti dalla scheda ostetrica nella parte relativa all'esito della gravidanza; l'anamnesi familiare, alimentare e patologica; il calendario dei controlli dello sviluppo neuromotorio e sensoriale; il calendario dei controlli clinici generali e delle vaccinazioni.

La Regione, sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma, definisce a trasmettere ai consorzi, con le opportune direttive, la scheda pediatrica, tipo da adottare.

I consorzi garantiscono al bambino, tramite il coordinato utilizzo di tutte le strutture sanitarie esistenti nel territorio, le prestazioni necessarie al continuo aggiornamento della scheda pediatrica; a tal fine stabiliscono le opportune intese con gli istituti preposti, affinchè i bambini possano avvalersi dei diritti previsti dai vigenti ordinamenti degli enti mutuo-assistenziali.

La riabilitazione dei bambini handicappati è assicurata dalle strutture dei consorzi con interventi di rieducazione funzionale e di integrazione sociale, evitando di norma il ricorso alla istituzionalizzazione.

Art. 10.
Vaccinazione contro la rosolia

La vaccinazione contro la rosolia è praticata gratuitamente alle minori in fase pre-pubere e preferibilmente nel corso del decimo anno di età, previo assenso scritto della persona esercitante la potestà.

La vaccinazione è programmata dai consorzi ed è effettuata direttamente nella scuola dell'obbligo, previo accordo con le autorità scolastiche, tramite operatori sanitari dipendenti dai consorzi, o alle dipendenze degli enti consorziati da operatori di altri enti convenzionati col consorzio stesso e specificamente dagli ufficiali sanitari, dai medici scolastici, dai medici condotti e da ogni altro medico degli enti convenzionati.

L'operatore sanitario può escludere dal trattamento vaccinale le minori che presentano agli esami sierologici un titolo anticorpale specifico non inferiore a 1/32.

Per ogni trattamento vaccinale è rilasciata certificazione e viene effettuata la relativa registrazione sia nella scheda sanitaria scolastica individuale sia presso gli uffici del servizio consortile per la profilassi delle malattie infettive.

Prima dell'intervento vaccinale, genitori e insegnanti sono informati e sensibilizzati mediante idonei interventi di educazione sanitaria.

Possono essere sottoposte gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in età feconda, purchè siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed educazione sanitaria e contracettiva, onde evitare il concepimento nei quattro mesi immediatamente successivi alla vaccinazione. Le interdette dovranno avere l'assenso scritto del tutore e le minorenni di chi esercita la potestà.

Art. 11.
Organizzazione e coordinamento del servizio

Ai fini della istituzione e della organizzazione del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i consorzi socio-sanitari si avvalgono del personale dei servizi già istituiti, nonchè di tutti i presidi e i servizi sanitari e sociali degli enti consorziati, comprese le condotte mediche e ostetriche e del personale e delle strutture dei consultori pediatrici e materni della disciolta O.N.M.I., trasferiti agli enti locali con legge 23 dicembre 1975, n. 698, adottando le necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture stesse. I consorzi stabiliscono altresì le opportune intese con gli enti mutuo-assistenziali e con gli enti ospedalieri.

I compiti affidati dalle norme vigenti all'ufficiale sanitario in materia di assistenza e di vigilanza sanitaria nei riguardi della maternità infanzia, saranno svolti in stretta collaborazione con il servizio istituito dalla presente legge.

Art. 12.
Gratuità delle prestazioni

Tutte le prestazioni rese anche in regime convenzionale nell'ambito del servizio istituito con la presente legge, eccettuate quelle previste dall'ultimo comma del presente articolo, sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri, anche dimoranti temporaneamente in un comune della regione Emilia-Romagna. I relativi oneri sono a carico del competente consorzio per i servizi sanitari e sociali, salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.

Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri e da laboratori provinciali di igiene e profilassi, su richiesta del servizio istituito con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni a carico, in base alle vigenti disposizioni, di enti mutualistici o di altri enti pubblici, sono gratuite e, per esse, non può essere posto alcun onere a carico del consorzio.

L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Art. 13.
Segreto d'ufficio

Gli operatori del servizio istituito dalla presente legge e di quelli privati autorizzati sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, comprese quelle relative alla gestione delle schede ostetrica e padiatrica.

Art. 14.
Aggiornamento del personale

In relazione alle finalità ed alle esigenze dei servizi disciplinati dalla presente legge, la Regione promuove corsi di aggiornamento e perfezionamento per operatori sanitari e sociali già in possesso di qualificazione professionale.

In particolare la Regione provvede ad organizzare, attraverso convenzioni con l'università o altre istituzioni pubbliche o private, corsi interdisciplinari di qualificazione per gli operatori che compongono le équipes di cui all'art. 4. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa le tipologie dei corsi ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.

Art. 15.
Operatori volontari e tirocinanti

I consorzi per i servizi sanitari e sociali possono autorizzare persone, in aggiunta all'organico del servizio e in possesso dei titoli nelle discipline di cui all'art. 4, a partecipare in qualità di operatori volontari ai servizi istituiti ai sensi della presente legge.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita, nè dà diritto a titoli preferenziali nelle assunzioni.

I consorzi possono altresì ammettere d'intesa con le scuole e gli istituti di appartenenza, in qualità di tirocinanti, studenti iscritti a corsi attinenti le discipline di cui sopra. I tirocinanti possono assistere alle prestazioni fornite dal servizio unicamente previo consenso dei soggetti interessati.

Deve in ogni caso essere fatto salvo il segreto d'ufficio.

Art. 16.
Gestione sociale del servizio

I consorzi socio-sanitari, al fine di realizzare quanto disposto dall'art. 5 dello statuto della regione Emilia-Romagna e assunto pure a fondamento delle attività dei consorzi stessi dai relativi statuti, anche al fine di verificare l'idoneità delle strutture ed il funzionamento del servizio, promuovono e attuano, in tutte le fasi di programmazione e gestione del servizio previsto dalla presente legge, le più ampie forme di partecipazione degli utenti nonchè degli enti, degli organismi di decentramento comunale e delle associazioni, in particolare femminili nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volontà delle popolazioni.

Art. 17.
Delega delle funzioni di vigilanza e di controllo

Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali.

Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di nomina dei consigli di amministrazione, di erezione, di fusione, di raggruppamento, di consorzio, di modificazione patrimoniale, di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di autorizzazione al funzionamento e di chiusura delle istituzioni pubbliche e private.

I consorzi per i servizi sanitari e sociali possono predisporre gli interventi e i provvedimenti che ritengono opportuni al fine di integrare e coordinare l'attività delle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia con gli organismi gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 11.

Art. 18.
Esercizio delle funzioni delegate

Per l'esercizio delle funzioni delegate il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti delegatari.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma del precedente art. 17, la giunta regionale assegna all'ente delegatario un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

Art. 19.

Revoca delle funzioni delegate

La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti delegatari.

La revoca nei confronti di un solo ente delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.

Art. 20.

Oneri finanziari

Agli oneri finanziari derivanti dall'art. 8 ottavo comma, la Regione provvede con fondi stanziati nel cap. 36300 « Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, specie in caso di pubbliche calamità » dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, che saranno dotati della necessaria disponibilità.

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 8, nono comma, la Regione provvede mediante la istituzione sullo stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1976 e successivi di un apposito capitolo denominato « Contributi per l'acquisto di prodotti necessari alla terapia delle malattie congenite del metabolismo e della mucoviscidosi », dotato dello stanziamento di L. 75.000.000 e lo storno di pari importo dal cap. 31850 « Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico. Lotta contro le endemie e le epidemie da cause infettive » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 21.

Finanziamento del servizio

Agli oneri finanziari per l'espletamento dei compiti affidati ai consorzi per i servizi sanitari e sociali, a norma della presente legge, ivi compreso l'esercizio delle funzioni delegate, la Regione provvede mediante i contributi ai predetti consorzi previsti dal titolo I della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.

Con apposito provvedimento il consiglio regionale approva il programma annuale d'intervento, nonchè il riparto del fondo assegnato alla Regione, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, tenuto conto dei consultori istituiti dai consorzi per i servizi sanitari e sociali o con gli stessi convenzionati. Dell'ammontare del fondo suddetto una quota fissa di L. 15.000.000 è destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 5.

Con lo stesso provvedimento saranno ripartiti i fondi assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698, esclusi quelli destinati al finanziamento degli asili-nido, per la realizzazione dei servizi rivolti alla tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva da parte degli enti locali e dei loro consorzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 giugno 1976

CAVINA

(7480)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1976, n. **19**.

Modalità agevolative di pagamento da parte degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, soggetti ai controlli di cui alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, possono autorizzare i pagamenti con le modalità agevolative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Agli enti locali, di cui al precedente art. 1, viene estesa l'applicazione delle disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aggiunto con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ai fini della commutazione in assegni circolari non trasferibili, emessi dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i mandati di pagamento diretti e i mandati di pagamento su ruoli di spesa fissa.

Art. 3.

Gli enti locali, di cui al precedente art. 1, possono effettuare il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo a scadenze determinate anche a mezzo ruoli di spesa fissa emessi ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1976, n. **20**.

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1° luglio 1971, n. 25: « Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1967, N. 17, COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1970, N. 8, E DAL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1974, N. 35.

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:

« All'erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell'opera siano già iniziati ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente art. 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.

Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente art. 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l'assessore alle finanze, previa deliberazione della giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.

La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell'opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall'assessorato dei lavori pubblici ».

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, un limite di impegno di lire 400 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1976 lire 400 milioni;
esercizio 1977 lire 800 milioni;
esercizio 1978 lire 1100 milioni;
esercizio dal 1979 al 1995 lire 1400 milioni;
esercizio 1996 lire 1000 milioni;
esercizio 1997 lire 600 milioni;
esercizio 1998 lire 300 milioni.

Art. 4.

L'onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 400 milioni relativi alla annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5551 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 6200 milioni a lire 9900 milioni e, per il bilancio, da lire 1550 milioni a lire 1950 milioni, mediante prelevamento di lire 3700 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 — assessorato finanze — dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Titolo II

GARANZIA FIDEJUSSORIA REGIONALE NEI CASI IN CUI CON LEGGE L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SIA STATA AUTORIZZATA A CONCEDERE CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 5.

L'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1971, n. 25, è così modificato:

« La Regione, nei casi in cui con legge sia stata autorizzata a concedere contributi a favore di province, comuni, consorzi ed altri enti per l'assunzione di mutui relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, può, quando l'ente mutuatario non sia in grado di produrre garanzie in proprio, fornire fidejussione a copertura dei mutui medesimi.

L'amministrazione regionale è autorizzata a garantire l'adempimento delle obbligazioni del mutuatario, oltrechè per il capitale e gli interessi, anche per le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti degli enti mutuatari.

Per la concessione delle garanzie valgono le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 ».

Art. 6.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al precedente articolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

L'onere di lire 240 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976 e l'onere di lire 560 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5041 del precitato stato di previsione.

Conseguentemente gli stanziamenti dei suddetti capitoli vengono elevati, per il piano, rispettivamente, di lire 240 milioni e di lire 560 milioni, mediante storno di complessive lire 800 milioni dal cap. 2604 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale 1976-79 e del bilancio 1976.

Gli eventuali oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1976, n. **21**.

Applicazione al personale regionale della disciplina della indennità integrativa speciale prevista per il personale statale dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976, l'indennità integrativa speciale è corrisposta al personale regionale nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.

Art. 2.

A decorrere dalla data prevista dal precedente art. 1, ai dipendenti regionali spetta un assegno personale pensionabile pari alla differenza, risultante al 30 giugno 1976, tra l'importo dell'indennità integrativa speciale attribuita al personale regionale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7 e quello dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364. Detto assegno personale è riassorbibile con i futuri miglioramenti di carattere generale.

Art. 3.

Al personale comandato, in servizio al 30 giugno 1976 presso l'amministrazione regionale e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, abbia optato od opti entro il 30 giugno 1976 per il trattamento accessorio previsto per i dipendenti regionali, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1976, una indennità di importo pari alla misura dell'assegno personale spettante, ai sensi del precedente art. 2, ai dipendenti regionali. La suddetta indennità viene ridotta con la medesima decorrenza e nella stessa misura in cui viene riassorbito l'assegno personale attribuito ai dipendenti regionali.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1976 in lire 195 milioni, fa carico al cap. 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 giugno 1976

COMELLI

(7860)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761810)